


PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI NASPI, DI DIS-COLL E DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Il Decreto Cura Italia, al fine di agevolare la presentazione delle domande di NASpI, DIS-COLL e di disoccupazione agricola ha previsto, la proroga dei termini di presentazione delle stesse.

In particolare:

NASpI e DIS-COLL – PROROGA DI 60 GIORNI DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE - per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine ordinario di 68 giorni, **diviene di 128 giorni dalla data di cessazione.**

DECORRENZA INDENNITA': Per le domande presentate oltre il 68° giorno dalla data di cessazione involontaria, la prestazione decorrerà da quest'ultimo giorno.

Es: per vari motivi **si presenta la domanda il 90°** giorno dalla fine involontaria del rapporto di lavoro,  **l'indennità sarà pagata comunque dal 68° giorno. Per le domande presentate entro il 68° giorno, tutto rimane come in precedenza,** e cioè: se la domanda viene presentata entro l'8° giorno, la prestazione decorrerà da quest'ultima data, altrimenti dal giorno successivo a quello di presentazione.

Questa proroga comporta, inoltre, **che l'INPS riesamini d'ufficio** le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data **dal 1° gennaio 2020,** e che, prima dell'entrata in vigore del Decreto, **erano state respinte perché presentate fuori termine** (cioè oltre il sessantottesimo giorno).

PROROGA DI 60 GIORNI DEL TERMINE (da 30 a 90 giorni).

- per richiedere la **NASpI in forma anticipata,**
- per l'**obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto,** nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma/subordinata/parasubordinata durante la percezione delle prestazioni di **NASpI e DIS-COLL.**

Questa proroga comporta, inoltre, **che l'INPS riesamini d'ufficio:**

- **le domande di incentivo all'autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che, prima dell'entrata in vigore del Decreto, erano state respinte perché presentate fuori termine.**
- **le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto, qualora l'attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.**

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA - PROROGA DI 60 GIORNI DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE: Saranno **considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo e fino al giorno 1° giugno 2020** le domande in competenza 2019 da presentarsi nell'anno 2020.